



ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Il Municipio di Coldrerio

Richiamati

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28.02.2000), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 26.06.2001);
- la Legge sul demanio pubblico (18.03.1986), il Regolamento sul demanio pubblico (30.08.1994);
- gli art. 192 LOC e 125 e 146 del Regolamento comunale;

emana

le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

I. DEFINIZIONE

Art. 1. Impianto pubblicitario, insegna o scritta

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II. PROCEDURA

Art. 2. Domanda

La domanda, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico)
- disegno in scala dell'impianto o insegna
- fotografie del luogo di collocazione
- consenso scritto del proprietario del fondo,, se non è la medesima persona dell'istante.

Art. 3. Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita anche la licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 4. Obbligo di autorizzazione

Sottostanno all'obbligo di autorizzazione gli impianti di cui all'art. 2 del Regolamento cantonale della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5. Esenzioni

Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio;

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6. Divieti

Può essere vietata l'esposizione d'impianti che per le loro dimensioni esorbitanti, nonché emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici. L'autorizzazione può essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

E' fatto esplicito rinvio alle normative federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, e del tabacco e dei medicinali.

IV TASSE

Per il rilascio delle autorizzazioni sono prelevate le seguenti tasse.

Art. 7. Tassa di decisione

L'ammontare della tassa di decisione è fissato nel modo seguente:

a) Insegne non luminose o illuminate:

fino a 1 mq. Fr. 100.--;

per dimensioni superiori: Fr. 100.-- il mq. e frazione decimale arrotondata.

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

b) Insegne luminose:

fino a 1 mq. Fr. 200.--;

per dimensioni superiori: Fr. 200.-- il mq. e frazione decimale arrotondata.

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata

c) Bandiere pubblicitarie e tende:

da Fr. 50.-- a Fr. 200.-- per unità, a seconda delle dimensioni.

d) Lanterne e bacheche:

Fr. 100.-- (a corpo) per unità.

e) Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:

fino a mq. 2: Fr. 150.--

per ogni mq. in più: Fr. 50.--

f) Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:

1) Formato F4 (cm 90.5x128) Fr. 100.--

2) Formato F200 (cm 120x170) Fr. 200.--

3) Formato F 12 (cm 271x128) Fr. 400.--

4) Formato GF (cm 400x300) Fr. 700.--

5) Altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da Fr. 500.-- a Fr. 2'000.—

Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

g) Richiami sonori:

da Fr. 50.-- a Fr. 200.-- a dipendenza della durata della manifestazione.

h) Palloni aerostatici:

da Fr. 100.-- a Fr. 250.--, a dipendenza della durata di esposizione.

Art. 8. Prestazioni speciali dell'autorità

Per prestazioni speciali dell'autorità, sono fissati i seguenti rimborsi spese:

- Tassa d'esame: da Fr. 20.-- a Fr. 100.--
- Sopralluoghi: da Fr. 50.-- a Fr. 200.--
- Preavvisi e consulenze: da Fr. 20.-- a Fr. 100.--

Art. 9. Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale secondo il Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria di area pubblica.

Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 10. Esenzioni e riduzioni

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa ridotta al 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

Le tasse e le prestazioni speciali di cui agli art. 7 e 8 sono di regola dovute anche in caso di rigetto della domanda; in questo caso possono essere ridotte del 50%.

V *NORME EDILIZIE*

Art. 11. Coordinamento norme edilizie comunali

In generale: sarà esaminato di volta in volta, sel'impianto pubblicitario per il quale l'autorizzazione è chiesta, non crei, per dimensione, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale. Criteri di sobrietà e di uniformità possono essere prescritti presso edifici, in particolare di pregio architettonico.

In particolare: 1. Le affissioni per pubblicità verso terzi non sono ammesse:

- a) entro il perimetro delle aree di rispetto dei beni culturali ed entro le aree di interesse archeologico.

Art. 12. Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività, oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia, o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.

VI *DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 13. Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) *la multa;*
- b) *la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.*

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 14. Pubblicazione/entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale No. 2129.del 28 gennaio 2002.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1 febbraio 2002 al 15 febbraio 2002; entra in vigore retroattivamente il 1° febbraio 2002.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi